

e s'intenda di nessun volere, e come se fatta non fosse, dichiarando però, ed espressamente ordinando, che non possa mai proporsi, ne risolverli in Congregazione Generale alcun affare, dipendenza, o interesse di considerazione, e che passi la somma di cinquanta scudi, se antecedentemente non sarà stato proposto, esaminato, e passato col partito di due terzi in Congregazione segreta sotto pena di nullità di tali deliberazioni, e di dieci scudi d'oro a ciascheduno, che ardisse di far simili proposizioni nella Congregazione Generale contro la disposizione del presente Statuto. Eccettuando l'approvazione del rendimento de' conti de' Consoli, e Camerlengo in fine della loro amministrazione generale secondo il solito.

E se tra i Consoli, ed altri della Congregazione segreta nascesse differenza, e che uno, o più di loro incorresse in qualche errore, o portassero disturbo all'Università posino gli altri della Congregazione segreta rimuoverli subito, con che però a quest'effetto non basti la pluralità de' voti, ma si ricerchino almeno due delle tre parti de' voti, e fatta la remozione debba ciascheduno de' Congregati nominare tanti soggetti, quanti sono i rimossi, e tutti li nominati devono mandarli a partito, e quelli, che averanno la pluralità de' voti, s'intendino eletti, e furrogati in luogo di quelli, che faranno rimossi nella forma stabilita nel Capitolo VIII. dello scambio.

CAPITOLO XIII.

Contro le frodi, che si potessero usare negli partiti.

Quibus modis fraudibus occurrendum quando suffragatores scribuntur in partibus.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che ciascheduno dell'Università tanto Officiali, quanto altri non possino, ne debbano usare alcuna fraude nel rendere il partito, come dare fave non sane, o vero mezze negre, e mezze bianche, o vero renderne più di una, o altra cosa in cambio di quella, qual partito quando succedessero tali disordini, vogliamo non sia valido, ma si debba di nuovo mandare il partito, e quando anche nel secondo succedesse il simile, si dovrà da ciascheduno dare il voto in mano del nostro Notaro, e Segretario da porsi nella bussola, e quando si scuoprissi quello, che avesse commesso simil mancamento, sia tenuto alla pena di scudi due, e privato di voce attiva, e passiva.

CAPITOLO XIV.

Dell'autorità, ed obblighi del Camerlengo.

De facultate, & debito Camerarii.

Ordiniamo, che il Camerlengo abbia autorità libera, ed assoluta di astringere qualunque persona compresa nelli presenti Statuti all'osservanza di essi, di esigere tutte l'entrate, tasse, pene, e crediti qualsivoglia della nostra Chiesa dovuti per il passato, e che si doveranno da Maestri, Giovani, e Fattori, e qualunque altra persona soggetta alli presenti Statuti, ancorche fossero passati piu Consolati, che tali debitori non avessero pagato, e di astringere qualunque Maestro, e possessore a mostrare l'Instrumento dell'acquisto, o compra della Bottega, come gli spetti, e non mostrandolo, o pure trovandosi la Bottega, che si ritenesse, o che fosse aperta

contro la forma delli presenti Statuti, possa di fatto farla ferrare, e detto Camerlengo dovrà render conto dell'esatto ad ogni ordine de' Consoli, e non possa ritenere più di dieci scudi, e quel di più depositare, e nel fine del suo Offizio render conto all'Università, e sia tenuto, ed obligato tanto per quello averà esatto, come per quello non averà esatto, e che non li suffraghi avere spediti li Mandati solamente, e quelli consegnati al Camerlengo, e Consoli successori, ma che sia obligato a fare tutte le diligenze necessarie per se stesso, cioè spedire Mandati, farli eseguire contro li debitori, e proseguire tutto ciò, che sarà necessario fino all'intera soddisfazione, ed esazione di tutte l'entrate, che dovrà esser terminata dentro il Mese di Marzo susseguente dopo terminato l'Offizio.

Dichiariamo però, che gli si debbano bonificare tutte quelle partite, che giustificarà non aver potuto esigere, dopo fatte le dovute diligenze per impossibilità del debitore, o altra legittima causa da riconoscersi, ed approvarli dalli Sindici.

E che il rendimento de' Conti debba farlo dentro tutto il sudetto Mese di Marzo, e pagare intieramente quanto restarà debitore in mano del Camerlengo successore ancorche non avesse finito di riscuotere; altrimenti passato Mese di Marzo, non essendo seguito il rendimento de' conti, e pagamento di tutto l'intiero in mano del nuovo Camerlengo, o depositato nelli banchi, come sopra, con il precedente Sindacato, e quietanza per mano del nostro Notaro, e Segretario, dentro del nominato mese, il Camerlengo, e Consoli vecchi cadano in pena di scudi dieci per ciascheduno, ne se gli deva alcuno de' soliti emolumenti ancorche non fossero stati citati, nè intimati, nè pure avvisati estragiudizialmente, nè possa purgarsi la mora, benchè minima, nè li Consoli *pro tempore*, o Congregazione segreta possano fargli grazia di condonarli la sudetta pena, o lasciarli detti emolumenti, sotto pena d'essere irrimediabilmente tenuti del proprio, e di pagare scudi dieci per ciascheduno.

CAPITOLO XV.

Dell'obbligo dell'Infermieri.

Ordiniamo, che ogni volta, che alcuno dell'Infermieri sarà avvisato per parte de' Consoli di dover andare a visitare qualche Maestro infermo, debba andarvi incontinentemente sotto pena di giulj cinque per ciascheduna volta, con sovvenirli secondo averanno l'ordine da' medemi Consoli, altrimenti detti Infermieri dando cosa alcuna all'Infermo senza ordine scritto de' Consoli, s'intenda dato del proprio.

Item vogliamo, che morendo qualcheduno dell'Arte particolarmente sia Officiale, ed essendo avvisati detti Infermieri da' Parenti, o Eredi del defonto, siano tenuti far subito intimare tutta, o almeno parte dell'Università, e ancorche si trovino presenti, ed accompagnino il cadavere del morto fino alla sepoltura.

CA.

CAPITOLO XVI.

Dell'Offizio de' Sagrestani.

De munere praefectorum Sacrorum.

Ordiniamo, che li Sagrestani debbano intervenire alle Congregazioni dell'esame, quando saranno intimati, con portare attorno la bussola, e raccogliere li voti, e finito l'esame, venendo licenziati dalli Consoli, che debbano andarsene via: come anco, che debbano assistere, ed aiutare alla nostra Chiesa il giorno della Vigilia, e Festa delli nostri Santi, e nel giorno dell'Essequie generali, e quando saranno chiamati da i Consoli, altrimenti per quante volte contravveranno senza legittima causa siano tenuti alla pena di giulj tre per ciascheduno.

CAPITOLO XVII.

Del premio de' Consoli, Camerlengo, ed Infermieri.

De emolumentis, & donis, quae tribui debent Consulis Camerario, & Vicariis, & Vicariis post expletam munera.

Ordiniamo, che alli Consoli per remunerazione delle loro fatiche, finito il Consolato, se gli dia una torcia di cera bianca di libre otto per ciascheduno, ed anco due terzi d'emolumenti delle stime, e vendite di botteghe, e l'altro terzo resti intieramente per la nostra Chiesa, similmente al Camerlengo, dopo il suo Offizio, e terminato, che averà l'anno, ed adempito quanto si contiene nel suo Capitolo, se gli dia una torcia di libre sei, ed anco scudi due per cento di quello, che averà esatto dalli Maestri, e Giovani, pene, pigioni di casa, e frutti de' Luoghi de' Monti, come si è detto nel Capitolo dell'esazione. Agli Infermieri si dia una torcia di libre quattro per ciascheduno, finito che averanno il loro Offizio, e che averanno fatto il debito loro, ed adempito quanto si contiene, e si è detto ne' Capitoli di ciascheduno di detti Officiali, a' quali per il presente Capitolo non s'intenda innovato in cosa alcuna.

CAPITOLO XVIII.

Del Notaro, e Segretario dell'Università.

De Notario, & a Secretis Collegii.

Item vogliamo, e dichiariamo, che il nostro Notaro, e Segretario *pro tempore* debba, e sia tenuto rogarsi d'ogn' Atto, Instrumento, e Scrittura spettante alla Professione, come si stabilisce nel Capitolo susseguente, intervenire alle Congregazioni Generali, e segrete, e scrivere li Decreti, e tutto ciò, che è solito praticare, e si è praticato nell'Università, e sia obligato a fare tutte le Patenti de' Barbieri in carta pecora con cassetta di latta, e cordone di filaticcio, e per la sua spedizione, Patente, esame de' Testimonj, ed obbligo da farsi, d'osservare li presenti Statuti da chi pigliarà la Patente, possa pigliare in tutto, e per tutto giulj sette, e mezzo, come pure, che sia tenuto scrivere ne' Libri d'entrata, ed uscita li Sindicati de' Consoli, e Camerlengo per il solito emolumento di scudi tre, quando dalli Sindici verrà ordinato, e di rogarsi della quietanza nel modo fin' adesso praticato.

CAPITOLO XIX.

Che ogni convenzione, Scrittura, o Instrumento di Botteghe, ed altro spettante alla Professione di Barbieri, debba farsi per gli Atti del Notaro dell'Università.

Acciò la nostra Chiesa non resti pregiudicata dagli Uomini dell'Università nel fare Instrumenti, o Polize per mano d'altre Persone, e Notari, che del nostro, senza licenza de' Consoli: Ordiniamo, e proibiamo, che alcuno dell'Arte non ardisca, ne possa fare Convenzioni, ed Instrumenti di Fattori, di Giovani, che si pigliaranno, di vendite, affitti, compre, ed alienazioni di Botteghe, e loro figli, dationi in soluto, anco per costituzioni, e restituzioni di Dote, e qualunque altra causa privilegiata, ne qualunque Scrittura, o Poliza privata, o qualsivoglia altro contratto nominato, o innominato, dipendente, ed appartenente all'Arte, o dove averà interesse la Chiesa, ed Università nostra, o che ad istanza della medesima si farà, se non per gli Atti del Notaro, e Segretario *pro tempore* dell'Università sudetta, con pagare li soliti emolumenti, altrimenti facendosi per mano di differenti Persone, e Notari, ogni Convenzione, Scrittura, Instrumento, Contratto, o altro sopra riferito sia nullo, e di niun valore, e s'abbia come per non fatto, tanto rispetto alla Chiesa, ed Università, quanto alli Contracanti, benchè siano contratti giurati, e si renunciasse alli presenti Statuti, e quelli, che li faranno cadino subito in pena di scudi dieci per ciascheduna volta, che contravveranno, nè le sudette nullità, e pene possano mai essere rimesse, ancorche restassero soddisfatti la nostra Chiesa, e Notaro degl'emolumenti dovutigli.

Instrumenta, ac Monumenta quae ad Collegii Barbitorum eorumque arte quomodolibet spectantia non ab alio, quam a Collegii Notario scribantur.

CAPITOLO XX.

Che non si debba lavorare, ne far lavorare in giorno di festa, e che si debba frequentare la Chiesa della nostra Università.

Essendo il principio d'ogni bene il timore di Dio, e dovendo ogni Cattolico Cristiano impiegare qualche spazio di tempo nel dare il dovuto Culto a sua Divina Maestà, ed anco in orazioni, ed altre opere pie per salute della propria anima, ed in suffragio dell'Anime de' Confratelli, e Benefattori.

Perciò preghiamo, ed esortiamo tutti li Maestri, Giovani, e Lavoranti della nostra Professione, ed Università, a doversi astenere da lavorare, e di far lavorare nelle Feste comandate da Santa Chiesa, così dentro, che fuori di Bottega, in conformità dell'obligazione, che abbiamo.

Come anco a spesso visitare la Chiesa de' nostri Santi Protettori Cosimo, e Damiano, e specialmente ad intervenire ogni seconda Domenica del Mese all'Offizio de' morti, che ivi si recitarà, o per l'anima de' nostri Confratelli, e Benefattori in generale, o pure in suffragio dell'anima di qualche Confratello antecedentemente defonto, sotto le pene da imporsi dalla Congregazione segreta.

E quando dalla nostra Università si fabbricasse, o pure acquistasse una Chiesa più capace

A labore diebus Festis omnino cessandis, ac religiosis frequentanda propria collegii Ecclesia.

P p

da po.

da potervisi far spiegare il Catechismo ogni Domenica, ed esortiamo tutti gl'Uomini della Professione ad assistervi, dando in caso facoltà alla Congregazione segreta di stabilire premio per quelli, che frequenteranno, e pena per chi negligerà un' opera così santa, e proficua per salute dell'Anime nostre.

CAPITOLO XXI.

Che li Maestri, che frequentano la nostra Chiesa, siano esenti dal pagamento dell'Annata.

Magistri Collegii frequentantes Ecclesiam a solutione annui emolumentum sine exco...

Similmente per eccitare gl'animi de' Fratelli della nostra Università al Culto Divino, ed a frequentare la nostra Chiesa, statuiamo, ed ordiniamo, che tutti quelli Maestri, che frequenteranno la nostra Chiesa nell'infrafcritti giorni di Feste, siano esenti dal pagamento della due giulj dell'Annata, e che debbano solamente contribuire alla nostra Chiesa giulj cinque l'anno, cioè in tutte le prime Domeniche d'ogni Mese, ogni terzo giorno delle tre feste solenni, cioè Natività, Resurrezione, e Pentecoste, le quattro Festività della Madonna principali, ed il giorno dell'Esequie universali de'morti, con che però debbano intervenire nell'ora intimata, ed udire interamente la Messa, che si celebrerà dal nostro Cappellano in ora congrua da preservervi dalla Congregazione segreta, altrimenti vogliamo, che non siano esenti dal pagamento di dette Annate. E perche tal'uno per essere esente incomincia ad intervenire, e poi non seguita a frequentare, perciò ordiniamo, che questi Maestri, che averanno incominciato a frequentare, e di poi non continueranno, siano tenuti per ogni volta, che mancaranno pagare alla nostra Chiesa bajocchi cinque, salvo però se non fossero impediti per legittime cause, ed in quelle volte, che saranno impediti dovranno mandare l'istessa mattina, e nell'istess'ora la scusa alla nostra Chiesa, e pagare un bajocco, altrimenti paghino la pena, come sopra. E per levare ogni differenza se questi Fratelli frequentanti siano intervenuti, o no, vogliamo, che tenga un Libro da intitolarsi = Libro de' Frequentanti = ed in quello si dovrà ogn'uno nelle sudette Feste sottoscrivere, quel Libro si terrà esposto nella Chiesa sino al fine della Messa, per detto effetto, e finita, che farà la Messa si ferri il Libro, e non si faccia più sottoscrivere da alcuno, e siano tenuti pagare la pena sopra stabilita, quelli, che non averanno assistito alla Messa, ne saranno sottoscritti, o non averanno mandato la scusa con il bajocco, come sopra, durante il tempo della celebrazione della Messa, altrimenti non si riceva, nè si attenda più detta scusa, e paghi la pena sudetta, e non facendo li Consoli, e Camerlengo pagare detta pena, siano tenuti del proprio nel Sindicato: come pure comandiamo, ed ordiniamo, che nel giorno della Festa, e Solennità de'nostri Santi Protettori Cosmo, e Damiano, debbano intervenire alla nostra Chiesa, almeno la mattina tutti gl' Officiali, Maestri, e Lavoranti dell'Arte, e che non debbano mancare senza grandissima, e lecita causa, come d'assenza da Roma, d'infermità, e simile.

CAPITOLO XXII.

Della Festa de' Santi Cosmo, e Damiano.

Statuimo, ed ordiniamo, che nel giorno della Festa de'nostri Santi Cosmo, e Damiano tutti li Maestri dell'Università debbano tener serrate le Botteghe, e che i Consoli siano tenuti per la medema Festa fare intimare tutta l'Università, e che possino spendere quanto farà necessario a loro arbitrio senza alcun partito, secondo i tempi, e possibilità per parare la Chiesa, celebrare Messe, e Musica in onore di detti nostri Santi, con dichiarazione, ed espressa proibizione, che in occasione di detta Festa, dalli Consoli, o altri Officiali non si possino più distribuire a i Maestri, e Giovani dell'Arte, Fiori, Sonetti, o Immagini stampate de'nostri Santi a spese dell'Università, e che quando da i detti Consoli, ed Officiali si facessero, o mettersero a conto della medema Università, non si devino bonificare da i Sindici, ma la somma di denaro, che in questo si spendeva, vogliamo, che resti a beneficio della nostra Chiesa.

Qua celebrata, religione, & pompa dies Festus SS. Cosmae, & Damiani Martirum sit celebrandas.

CAPITOLO XXIII.

Della distribuzione di Candele nel giorno della Purificazione della SS. Vergine.

Ordiniamo alli Consoli, e Camerlengo, che siano tenuti provvedere di Cera per la Festa di Santa Maria detta = la Candelora =, e distribuirli fra gl'Uomini dell'Università in detto giorno, cioè alli Consoli, e Camerlengo una Candela di libbre tre per ciascheduno; Agl'altri Officiali una Candela d'una libra con un'altra di due oncie, ed agl'altri Maestri una Candela di oncie due per ciascheduno; Dichiarando, che non venendo ogn'uno a pigliare la Candela in tutto detto giorno alla nostra Chiesa, non si possa più pretendere, nè darsi, ma resti a beneficio della nostra Chiesa. Ed in evento, che li Consoli, e Congregazione segreta conoscessero, che in qualche anno la nostra Chiesa non si trovasse in stato di fare detta distribuzione di Cera per causa di qualche spesa straordinaria, o che vi fossero debiti da pagarli, in tal caso passando il partito per due terzi, non siano tenuti, nè devano in quell'anno fare detta distribuzione di Cera, ma resti però sempre fermo l'obbligo de'Maestri nel pagamento dell'emolumento dovuto alla nostra Chiesa in detto giorno.

De distributione Candelarum faciendae die Festo Purificationis B. M. V. in Ecclesia Collegii.

CAPITOLO XXIV.

Delli pesi, ed oblighi della nostra Chiesa.

Dichiariamo, ed ordiniamo, che si deva far celebrare nella nostra Chiesa ogni Domenica la Messa con recitare altre orazioni, come pure ogni Lunedì, e Mercordi una Messa per l'Anime de'Defonti Maestri, Giovani, e Benefattori dell'istessa Università, e tutti gl'altri giorni una Messa ordinaria d'applicarsi in soddisfazione degl'oblighi, che ha, e più averà la nostra Chiesa, ed un Anniversario dentro l'Ortata della Commemorazione de' Morti per l'Anima de'nostri Fratelli, e Benefattori. Vo-

Proprie Ecclesie onera preparantur.

gliamo anco, che ad ogni Maestro, benchè non avesse più Bottega aperta, quando verrà a morte se gli deva far celebrare dieci Messe per una sol volta.

CAPITOLO XXV.

Della proibizione del dispensare le Doti.

Ne deinceps dotes distribuantur.

Avendo la nostra Università per alcuni anni distribuiti due Sussidj Dotali di sc.25. per ciascheduno, e la Veste, nella Festa de'nostri Santi Protettori, Cosmo, e Damiano a due Zitelle d'età d'anni 15., Figliuole de'Maestri della nostra Professione. Ed essendosi tralasciata di fare questa distribuzione per ordine dell'Eminentiss. Sig. Cardinal Rubini Visitatore Apostolico della detta nostra Chiesa, ed Università, perchè non si pagava da ogni Maestro la Tassa de'giulj sei ogn'anno posta per dett'effetto, come disponeva lo Statuto Vecchio; Inerendo perciò noi al sudetto ordine, statuiamo, ed ordiniamo, che non possano più per l'avvenire distribuire li sudetti Sussidj Dotali anco sotto pretesto di spese superflue, inutili, ed eccellive, che si potessero riscare dalla Chiesa per convertirle in detti Sussidj, dovendosi dette spese, quando vi siano, riscarsi a beneficio della medema Chiesa.

CAPITOLO XXVI.

Della proibizione di portare armi, di far questione in Congregazione, o Consolato, e di fare o dire ingiurie alli Consoli, Officiali, ed altri dell'Università.

Arma cuiusvis generis in Collegiis, aut Congregationem non deferenda: nec quisquam audeat Consulibus, Officialibus, aut alios proprio Cetero injurias aspicere.

Dichiariamo, statuiamo, ed ordiniamo, che qualsivoglia Persona dell'Arte, o ad essa sottoposta, non ardisca, ne possa portare alcuna forte d'armi in Congregazione, nè stando nella Chiesa, e Consolato, o vero in altro luogo in Congregazione, o pure venuti ad effetto di congregarsi, dir parole ingiuriose contro alcuno degl'Officiali per qualsivoglia causa, ed anche andando questi per luoghi pubblici, particolarmente per gl'interessi spettanti alla Chiesa, ed Università: nemeno fare a pugni, questioni, risse, o offendere alcuno dell'Università, si con fatti, come con parole nella detta Chiesa, Consolato, e Congregazione, sotto pena di sc. dieci per ciascheduna volta, che uno cadesse ne descritti mancamenti, tanto alli Maestri, che a i Lavoranti, ed anco della privazione di voce attiva, e passiva a i Maestri; Oltre di che si possino ancora de fatto far carcerare, e castigare da Giudici competenti, conforme il demerito, e poco rispetto, che portano agl'Officiali, ad esempio degl'altri, come pure per causa di risse particolarmente succedendovi effusione di sangue. Dichiarando, che se taluno venisse privato di voce attiva, e passiva, tanto per le sudette cause, che per qualunque altra espressa nelli presenti Statuti, e che dalla Congregazione Segreta si stimarà sufficiente ad incorrere in detta privazione, non possa mai aver'Officio, se pure non venisse reintegrato, ma li resti però aperta la Bottega con pagare gl'emolumenti dovuti alla nostra Chiesa, e quando ricufasse di

pagare detti emolumenti, se gli deva anco far ferra re la Bottega.

CAPITOLO XXVII.

Delli pagamenti, che sono obligati fare i Maestri alla nostra Chiesa.

Ordiniamo, che ciascun Maestro sia tenuto ogn'anno pagare, e contribuire alla nostra Chiesa giulj sette, cioè giulj due nel giorno della Candelora, e giulj cinque nel giorno della Festa de'nostri Santi Cosmo, e Damiano, cioè due per l'annata, e tre per l'offerta, ma se vi fosse qualche Maestro povero carico di Famiglia, e bisognoso, che si riconoscesse dalli Consoli, e Congregazione Segreta, che per la sua povertà non potesse pagare, si possa aggraziare, ed esentarlo dal sudetto pagamento per partito vinto di due terzi. Come anco vogliamo, che siano esenti dal pagamento della due giulj dell'annata tutti gl'Officiali della nostra Chiesa durante il loro Officio, e quelli Maestri, che saranno stati Conclavisti, e che serviranno attualmente il Sant'Offizio, quali doveranno pagare alla nostra Chiesa solamente giulj cinque l'anno.

De numeris subsidii tribuendo Ecclesie sine quolibet anno ab artibus Magistris.

Dichiariamo ancora, che se alcun Maestro tornasse a servire per Giovane Lavorante, deva solamente pagare per Giovane, e per modo, che lavora.

CAPITOLO XXVIII.

Delli pagamenti, che son tenuti fare li Fattori, e Giovani.

Item ordiniamo, che ciascun Fattore, che s'accommodarà all'Arte con Salario, o senza, debba pagare due giulj per ben'entrata alla nostra Chiesa, e quando il Fattore si farà Lavorante, o Giovane, per ben'entrata tre giulj, e li Maestri siano tenuti ciò manifestare in termine di quindici giorni sotto pena di scudo uno; Similmente ordiniamo, che ogni Giovane sia obligato nel giorno della Festa de'nostri Santi pagare alla nostra Chiesa ogn'anno bajocchi 15. per l'offerta, e ad effetto, che la detta nostra Chiesa non resti defraudata da'Giovani nella stabilità della Tassa di bajocchi quindici col pretesto di esser Perucchieri, o altro; Dichiariamo, e statuiamo, che qualunque Giovane, che stia, e starà in Bottega di Barbieri, debba pagare detta Tassa alla Chiesa, benchè fosse Perucchiere, nè possa allegare di esser Fattore, se non mostrando l'istromento del Fattorato fatto per mano del Notaro, e Segretario dell'Università; Qual Tassa debbano pagare li Giovani, benchè pretendessero non aver Salario, o esser Nepoti, o Parenti di Maestri Barbieri, dichiarando dover essere esenti solamente li Figliuoli de'Maestri, che staranno nella stessa Bottega del Padre vivente, e non pagando i Giovani, o Fattori quanto sopra, siano tutti tenuti i Padroni, ancorchè per la Festa de'nostri Santi, non si ritrovassero più nelle loro Botteghe, o partiti volontariamente, o pure licenziati da'Padroni, quando nella solita Visita delle Botteghe sono stati descritti nel Rolo per mano del nostro Notaro, e Segretario, riservando però alli Maestri, azione di poter ritenere, o ripetere

De numeris subsidii tribuendo Ecclesie a factoribus, laborantibus, aut Juventibus.

quanto averanno pagato da i sudetti Giovani, e Fattori.

CAPITOLO XXIX.

Che nessun Giovane possa esercitar l'Arte di Barbieri senza la Patente, e contrazione alla medem.

Nemini exercere tonforis autem liceat sine approbatione Collegii, & facultate parentibus literis expressa.

Statuimo, ed ordiniamo, che per l'avvenire nessun Lavorante, o Giovane possa aprire Bottega nuova, nè comprare, o pigliare in affitto, amministrazione, far compagnia, nè sotto qualsivoglia titolo ritenere, esercitare Bottega anco vecchia ad uso di Barbieri, se prima non sarà stato esaminato, ed approvato nella forma stabilita nel presente Statuto, ed averà ottenuto la Patente dalla nostra Università sotto pena di dieci scudi d'oro da pagarsi alla nostra Chiesa, ed oltre detta pena sia subito, ed esecutivamente fatta serrare la Bottega senza appellazione, o ricorso. E che nella medema pena incorrano anche quelli Maestri Patentati, e Padroni di Bottege, che le venderanno, o faranno affitti, e compagnie con simili Persone non Patentate.

Dichiariamo, ed espressamente proibiamo, che li Giovani, Lavoranti, o qualsiasi altra Persona, quali non stanno, nè staranno all'attuale servizio in qualche Bottega di Maestri Patentati sotto pena di scudi dieci d'oro, e della perdita de' Bacili, ed'altri Stili, che si ritrovarono appresso di loro, e che fecero portassero, pollino andare a far Barbe per Roma, nè pure in Casa, o Stanze particolari, nè portar per Roma simili Stili appartenenti al Barbieri, ancorche tali Giovani per ignoranza, o inavvertenza degli Officiali fossero stati descritti nel Rolo de' Maestri, contribuissero, o avessero contribuito emolumento, o altra cosa alla Chiesa, quali senza Esame, o Patente non s'intendino mai per qualsiasi causa approvati per Maestri, nè veruna Persona possa esercitare la Professione di Barbieri sotto le pene sudette, se non averà li requisiti, che si ricercano per un buon Maestro Barbieri, e se prima non averà ottenuta la Patente, ed osservato la forma de' presenti Statuti, con la distanza, ed esercizio, e requisiti, che deve avere, ed è tenuto osservare un Maestro Patentato sotto le sudette pene di essergli subito esecutivamente fatto serrare la Bottega senza appellazione, o ricorso.

CAPITOLO XXX.

Delli Lavoranti, o Giovani, che si partissero da una Bottega.

De laborantibus, atque juvenibus, qui tonforis officinas mutant.

Dichiariamo, ed ordiniamo, che li Giovani, quali, o partiranno volontariamente dalle Botteghe, dove come Lavoranti, o Fattori averanno esercitato la Professione, oltre un Mese, o faranno mandati da i Padroni, o in qualsivoglia modo, e per qualsiasi accidente, e causa anche necessaria, e coatta, saranno obbligati a partire, non pollino andare, ne accomodarsi in altre Botteghe ad uso di Barbieri se non saranno distanti cento cinquanta canne di misura Romana, da quella, che averanno lasciato, e d'onde saranno partiti, si vo-

lontariamente, che coattamente, o licenziati sotto pena di scudi quindici d'oro a ciascheduno per ogni volta, che contraccesse, tanto alli Maestri, che l'accettaranno, che alli Giovani medemi, che vi si accomodaranno, ed oltre al pagamento della sudetta pena, subito de fatto, ed esecutivamente, devino esser rimossi, e licenziati dalle Strade, situate dentro le cento cinquanta canne, con dichiarazione però, che passati due anni compiuti dal giorno della partenza pollino detti Giovani andare, accomodarsi, ed essere accettati in ogni Bottega liberamente, e senza incorrere pena alcuna servando la distanza di cinquanta canne.

Similmente dichiariamo, che partendo, o essendo licenziato qualche Giovane, che non avesse mai ricevuto Salario, nè fatto patto alcuno col suo Padrone, non possa più pretendere più di dieci paoli il Mese, ne i Maestri possano essere astretti a darli maggior somma, ma costando delli patti, e convenzioni, quelli si devino osservare.

CAPITOLO XXXI.

Della pena a chi caverà sangue, o opererà senza essere esaminato, ed approvato.

Per evitare il danno, e pregiudizio, che ne potrebbe ricevere il Pubblico, ordiniamo, e proibiamo, che niuno ardisca, nè presuma di cavar sangue, medicare Veslicanti, nè fare altra operazione spettante al Barbieri, se prima non sarà stato esaminato, ed approvato, ed averà ottenuto Patente sotto pena di scudi 25., oltre che da i Consoli si pollino far castigare per dare esempio agli altri, ancorche le loro operazioni fossero riuscite bene.

Pena constituta in eos, qui nondum probati per examen, Chirurgorum opera exercere audent.

CAPITOLO XXXII.

Delli Lavoranti, e Giovani, che volessero pigliare la Patente.

Dichiariamo, statuimo, ed ordiniamo, che tutti, e ciascheduni Lavoranti, e Giovani, che vorranno per l'avvenire pigliare la Patente, e divenir Maestri della nostra Professione devano prima giustificare avanti a' Consoli per gli Atti del nostro Notaro, e Segretario, che hanno ventiquattr'anni d'età compiuti, che hanno esercitato l'Arte per dieci anni con l'esame, e fedi giurate de i medemi Maestri, con i quali sono stati per Fattori, o Giovani, o con mostrare l'Instrumento del Fattorato, e che in detti dieci anni hanno esercitato, o sono andati in pratica almeno due anni in qualche Ospedale di Roma, con le fedi giurate da' Superiori, e Ministri principali de' medesimi Ospedali, dove hanno servito, e quelli, che averanno esercitato fuori di Roma, debbano avere, e provare i stessi requisiti dell'età, esercizio, e pratica in qualche Ospedale fuori di Roma, senza quali requisiti niuno possa esser ammesso all'Esame, nè ottenere la Patente di Maestro, sotto pena a ciascheduno dei Consoli di scudi dieci per ogni volta, che ammettessero all'Esame qualche Giovane senza aver prima giustificato quanto sopra si prescrive, e quando a tali Giovani si concedesse la Patente, pollino tutti li Consoli

De conditionibus eorum, quibus parentes literæ cum facultate agendi Magistratus aris sunt tribuendæ.

Delli Figliuoli, e Nipoti di Maestri, che volessero pigliare la Patente.

successori, e dopo eletti, ancorche fossero passati molti anni, revocarli la Patente, e farli serrare la Bottega.

Dichiariamo però, che col presente Capitolo non intendiamo pregiudicare, nè levare i Privilegi concessi alli Figli, e Nipoti de' Maestri per sangue nel Capitolo susseguente.

Come pure, che se alcun Giovane fosse stato in pratica continua per sei anni, o alcun Professore di Chirurgia avesse esercitato la Chirurgia in qualche Ospedale, o pure fosse stato in Condotta per tre anni, presentando le fedi giurate de' Superiori, o Ministri principali dell'Ospedale dove sarà stato, o la Patente della Condotta, si debba ammettere all'esame, e trovandosi idoneo, spedirgli la Patente nella forma solita, e dopo che saranno stati giustificati li sopra stabiliti requisiti, da i Consoli saranno stati attentamente riconosciuti, ed approvati perpetui, e legittimi, li medemi Consoli doveranno far intimare la Congregazione Segreta, dove fatto prima dal Giovane il pagamento di paoli settanta quattro compresi il Libro de' Statuti per l'emolumento della Patente, dovuto alla nostra Chiesa, in mano del nostro Camerlengo, ogni volta, che occorrerà esaminare Giovani, che si esporranno la prima volta, o pure ritorneranno all'Esame, si dovranno estrarre a sorte quattro de' diecisette, quali senza intervento, o assistenza di alcuna persona estranea esaminaranno tutti i Giovani, che si sottoporranno all'Esame in quella Congregazione, di modo che non debbano continuare i medemi, ma in ogni Congregazione d'Esame, si deva fare nuova estrazione d'esaminatori, che doveranno interrogare sopra il conoscere tutte le Vene d'un Corpo Umano, cavar sangue, metter mignatte, Ventose, far lacci, cauterj, medicare Vesiganti, metter prime chiare a ferite, e fratture d'ossi, e sopra altre operazioni spettanti alla nostra Professione ad arbitrio di detti Esaminatori, e dopo si dovrà mandar a partito, ed esser vinto per due terzi de' Voti, quali si dovranno mettere nella Baciletta avanti al nostro Notaro, e Segretario, acciò siano veduti da tutti, e vincendosi si dovrà dare il giuramento dal Giovane d'osservare li presenti Statuti, ed a quelli non contravenire sotto le pene in essi espresse, e di poi se gli spedirà la Patente per mano del nostro Notaro, e Segretario sottoscritta dalli Consoli, e sigillata col Sigillo dell'Università: e se accadesse, che un Giovane si fosse sottoposto tre volte all'Esame, e non fosse passato, ed approvato, in tal caso non sia più ammesso all'Esame, se non passati due anni dell'ultimo esame, sotto pena alli Consoli di scudi dieci d'oro da farli pagare irremissibilmente nel loro Sindicato.

Nè possano li Consoli ammettere alcuno all'Esame, se prima non averà depositato in mano del Camerlengo li sudetti emolumenti dovuti alla nostra Chiesa, altrimenti non pagando siano tenuti del proprio nel Sindicato.

Ordiniamo, che volendo li Figliuoli, e Nepoti de' Maestri dopo la morte del Padre, o Zio pigliare la Patente, e divenir Maestri, siano questi Esaminati, come si dispone nel Capitolo antecedente, e trovandosi idonei debba concederli la Patente, con pagare per emolumento alla nostra Chiesa solo giulj ventiquattro, e la spedizione al nostro Notaro, e Segretario, e questi possono ammettere all'Esame, e concederli la Patente, quando saranno arrivati all'età d'anni ventidue, dichiarando, che quando vi fossero più Figliuoli, o Nipoti d'un Maestro morto, debba godere questo Privilegio, ed abilità un solo Figlio, o Nipote, cioè quello che sarà maggiore quando questo voglia esercitare la Professione, e non volendo il primo Figlio, o Nipote pigliare la Patente, debbano godere il Privilegio sudetto l'altri, che di grado in grado saranno maggiori, ma volendo anco gl'altri di detti Figliuoli, e Nipoti pigliare la Patente, dopo spedita la prima con detto Privilegio, si debba osservare, e pagare quello si osserverà, e pagará dagli altri dell'Università, dichiarando, che li Nipoti, che doveranno godere questo Privilegio, siano del sangue, e per parte del Maestro, e non di Donna, come anco debbano godere questo Privilegio li detti Figliuoli, e Nepoti, dopo la morte del Padre, o Zio solamente, ma quando volessero pigliare la Patente vivente il Padre, o Zio, doveranno pagare, ed avere tutti li requisiti nel modo, e forma, che si osserverà, e sono tenuti tutti gl'altri Giovani, che vorranno prendere la Patente, e che non sono Figliuoli, o Nipoti di Maestri.

De filiis, fratrumque filijs Magistrorum qui patres, aut ipsorum obitum succedere volunt.

CAPITOLO XXXIV.

Delli Maestri Patentati, che volessero aprir Bottega.

Statuimo, ed ordiniamo, che i Giovani dopo ottenuta la Patente, ed altre Persone Patentate, non pollino aprire nuova Bottega ad uso di Barbieri, e se non sarà distante da ogni altra Bottega della medesima Professione cinquanta canne alla misura Romana, sotto pena di scudi quindici d'oro, e di esser subito fatta serrare esecutivamente senza appellazione, o ricorso.

Come pure ordiniamo, che le Botteghe lasciate, ed abbandonate, e che si lasceranno ed abbandoneranno in avvenire da' Maestri Barbieri per qualsivoglia causa, si volontaria, che coatta, non pollino riaprirsi da alcun altro Maestro Patentato, quando non vi sia la distanza di cinquanta canne da ogn'altra della stessa Professione, sotto la medema pena di scudi dieci d'oro, e di esser subito fatta serrare senz'appellazione, o ricorso.

Dichiariamo però, ed espressamente ordiniamo, che detti Giovani essendo licenziati da i Padroni, o partendosi per qualsivoglia caso accidente, e causa, tanto volontaria, che coatta, benchè abbiano ottenuto la Patente,

De Magistris patentibus docti literis, qui Tonforinas aperturas.

non

non possino dentro lo spazio di due anni aprire nove Botteghe, nè far Compagnie con Maestri Patentati, nè pigliare in affitto, o amministrazione, nè pure comprare Botteghe, anco vecchie, se non saranno distanti cento cinquanta canne di misura Romana dalla Bottega, dove saranno stati Giovani, e ne saranno partiti, sotto la detta pena di sc: quindici d'oro tanto alli sudetti Giovani, che Maestri, colli quali si facesse la Compagnia, Affitto, o compra, e di essergli subito fatta ferrare la Bottega, come sopra; Passati poi due anni possino aprire Bottega, purchè vi sia la distanza di cinquanta canne da ogni Bottega di simil Professione, avendo ottenuto la Patente.

E l'azione di far ferrare simili Botteghe in tutti li sopradescritti casi, ed in ogn'altro, che si apriranno contro li presenti Statuti, ed Ordinanze, e di far pagare le sopra stabilite pene, d'applicarsi alla nostra Chiesa, compete tanto alli Maestri vicini, ed a ciascheduno di loro, che alla nostra Università, e dette pene si devano pagare ancorchè il Maestro vicino, o vicini, che stasero dentro dette distanze si contentassero, o prestassero il loro consenso.

Similmente statuimo, ed ordiniamo, che tutte le Botteghe, quali in avvenire si apriranno senza la necessaria Patente, e contro la forma de' presenti Statuti, si devino subito far ferrare, con stringere i Contraventori al pagamento delle pene incorse, e che non si possino mai Affittare, nè farvi Compagnia, vendere, o in qualsivoglia modo, o per qualsivoglia causa, alienare anche a Maestri Patentati, sotto pena di scudi dieci d'oro, tanto a chi l'affittasse, facesse Compagnia, o come sopra l'alienasse, quanto al Maestro, che la pretendesse, oltre la clausura della Bottega senza appellazione, o ricorso.

Nè suffraghi qualsivoglia negligenza, ignoranza, o tolleranza dell'Officiali, da quali non possa mai esser pregiudicata la nostra Chiesa, ed Università.

Item per rimediare agl' inconvenienti, e disordini, che succedono in pregiudizio della Chiesa, e del Pubblico, col farsi esercitare Botteghe vecchie, e nuove da' Giovani, anche poco esperti in nome de' Maestri Patentati; Vogliamo, ed ordiniamo, che i Maestri, quali apriranno, compreranno, o terranno Bottega, siano tenuti abitare dentro la distanza di venticinque canne dalla Bottega alla Casa, altrimenti li sia subito fatta ferrare la Bottega, ed incorrino la pena di dieci sc: d'oro.

Ed anco proibiamo a i Maestri Patentati, che non hanno, o non ritengono Bottega aperta il far Barbe per Roma, ed in Case, o Stanze particolari, e private, o in propria abitazione sotto la medema pena di sc: dieci d'oro, e della perdita de' Bacili, e Stili, che porteranno con se, o riterranno.

CAPITOLO XXXV.

Delli trasporti di Bottega.

De mutatione Tonstrinarum.

Che nessun Maestro possa trasportare la sua Bottega, se non in distanza di cinquanta canne da ogn'altra, nè rimuovere la sua Bottega, ancorchè si trovasse già posta, o trasportata

dentro la distanza di cinquanta canne sotto pena di scudi quindici d'oro, e d'esser subito fatta ferrare detta Bottega. Riserviamo però a i Consoli, e Sindici pro tempore la facultà di poter permettere i trasporti di Bottega, anche dentro la sudetta distanza di cinquanta canne, con loro licenza in scritto per mano del nostro Notaro, e Segretario, per cause necessarie, e legittime da riconoscersi, ed approvarsi da' medesimi, come per esempio, se li Maestri fossero scacciati dai Padroni delle Botteghe per Fabricare, se li Padroni volessero incaricargli la Pigiogione, ed altre simili, ne quali casi devono pigliare un'altra delle dislocate, e capace, sempre però più vicina alla lasciata; ne si possa concedere licenza del trasporto, quando i Maestri fossero cacciati per loro difetto, e colpa.

E s'intenda trasporto, quando il Maestro dopo aver ferrato, o esser stato necessitato a ferrare la Bottega vecchia dentro il termine di un Mese con licenza, come sopra, apra la nuova Bottega, altrimenti aprendola passata detto Mese, non s'intenda trasporto, ma Bottega nuova, quale quando sia dentro la distanza di cinquanta canne, deva subito farsi ferrare, e chi l'apre sia tenuto al pagamento della pena sopra espressa, benchè fosse Maestro Patentato.

Item per impedire le fraudi, che si commettono nell'aprir nuove Botteghe di Maestri Patentati con la distanza di cinquanta canne in luoghi incomodi, e con poca abitazione per poi ottenere con qualche corso di tempo la licenza del trasporto, senza obbligazione d'osservare la distanza di cinquanta canne dall'altre Botteghe; ordiniamo, che i Maestri, che hanno aperta Bottega nuova, o che in avvenire l'apriranno per qualsivoglia causa, e necessità, non possino trasportare tali Botteghe dentro la distanza di cinquanta canne da ogn'altra, se non dopo, che saranno passati otto anni dal giorno, che l'averanno aperte, dopo qual tempo, e non avanti dalli Consoli pro tempore se gli possa dar la licenza del trasporto nella forma, e concordandovi le cause di sopra esposte, e durante detti otto anni s'intenda sempre Bottega nuova, benchè fosse stata una, o più volte venduta, e chi contraverrà cada nella pena di dieci scudi d'oro, e gli sia fatta ferrare la Bottega, qual pena incorrino anche li Consoli, che concederanno simili licenze senza la forma, e cause sopra espresse.

CAPITOLO LXXXVI.

Del modo, che si dovrà osservare nel misurare la distanza delle Botteghe.

Statuimo, ed ordiniamo, che la misura della distanza delle Botteghe si deva sempre fare da' Maestri Barbieri, quali possono servirsi dell'opera di qualche Muratore per stendere la canna solita di misura Romana; E la misura si cominci dalla foglia della Porta della Bottega, e termini alla foglia dell'altra Bottega, e si tiri per

Ratio servanda in mensurando distantiam Tonstrinarum.

per dritta linea sempre dalla parte, e Strada più breve senza defalcare spazio alcuno; Anco da' Misuratori per li Vicoli se riuscisse più breve, e si vada alla Soglia della Porta della Bottega, che si pretende aprire, o controversa, con osservare l'intera quantità delle canne, che si richiedono in vigore del presente Statuto senz'alcuna equità, benchè mancasse in minima parte la prescritta distanza sotto le pene espresse ne' proprj Capitoli.

CAPITOLO XXXVII.

Che nessun Maestro possa fare due Botteghe.

Nulli licet Magistro duas in eodem Urbis Tonstrinas habere.

Ordiniamo, che nessuno dell'Università ardisca sotto qualsivoglia pretesto d'esercitare, o far d'esercitare due Botteghe in suo nome, ne a Compagnia con altri, ne deva darla in affitto, se tal Bottega non sarà esercitata da' Compagni, che siano idonei, esaminati, e Patentati, e che abitano dentro la distanza di venticinque canne, sotto pena di sc: dieci, e che gli deva esser subito fatta ferrare la Bottega, che avesse aperta, o acquistata.

CAPITOLO XXXVIII.

Che nessun Maestro possa vendere la sua Bottega per aprirne altra nuova.

Vetium est universis pro priam Tonstrinam vendere, ut alias novas aperiat.

E perchè con grave danno della nostra Università, e de' Compratori di Bottega è accaduto, che tal'uno de' Maestri ha venduto la sua Bottega sotto varj pretesti di voler lasciare l'Esercizio, di ritornare alla Patria, di volerli accomodare in Corte, o pure con altri simili motivi, e cause addotte, e di poi in fraude de' Compratori ha aperto altra Bottega nuova ad uso di Barberia con tirarsi a se tutti gl' Avventori; Perciò proibiamo, che verun Maestro, che abbia venduto, o che venderà la sua Bottega, non possa di poi sotto qualsivoglia nome, o arte aprire nuova Bottega per esercitarvi la Professione di Barbieri, se non passati due anni interi, dal giorno, che averà venduto la sua, sotto pena di sc: dieci d'oro, e che gli sia fatta ferrare incontante la Bottega, nè pure durante detti due anni possa comprare, far Compagnia, nè pigliare in Affitto, o amministrazione Bottega vecchia, che non sia distante almeno duecento canne Romane dalla Bottega venduta, e comprandola in distanza di duecento canne dentro il sudetto spazio di due anni non possa per qualsivoglia causa trasportarla vicino alla stessa Bottega venduta dentro le proibite canne duecento sotto la medema pena da incorrerli ogni volta, che si contraverrà al presente Statuto. Passati poi due anni, possa liberamente comprare Botteghe vecchie dovunque siano, ed aprir la nuova, purchè per la Bottega nuova vi sia la sopra stabilita distanza di cinquanta canne da ogni, e qualunque'altra Bottega.

CAPITOLO XXXIX.

Del non incitare le Case nè Botteghe. Ordiniamo, e comandiamo, che nessun Maestro Barbieri, Lavorante, o Giovane ar-

disca, nè presuma incitare per se, nè per altra Persona le Case, o Botteghe, dove abitano Barbieri, ancorchè fosse morto il Padrone, e Maestro, e fosse finita la Locazione, sotto pena di sc: cinquanta; E volendo li Padroni di Case, e Botteghe, tenute da' Barbieri incitare per il tempo avvenire, ne volendo il Maestro Inquilino starvi per il crescimento di pigione, e partendosi, nessuno sottoposto alli presenti Statuti ardisca pigliarle per servirsene per tal'esercizio, sotto la detta pena di sc: cinquanta, e di essergli fatta ferrare la Bottega. Ed in qualsivoglia de' sudetti casi, il Maestro, che sarà partito dalla sua Bottega possa pigliarne un'altra ivi vicina, ottenuta però prima la licenza da' Consoli, e Sindici, ed osservate tutte le condizioni, che per tal effetto si prescrivono nel Capitolo XXXV, e non altrimenti.

Domus, ac Tonstrinam pensionem annuatim minime augenda.

CAPITOLO XL.

Del modo, che averanno da tenere, ed osservare due Compagni nel partire d'una Bottega.

Dichiariamo, ed ordiniamo, che quando intervenisse, che fossero due Compagni Maestri in una Bottega, e si volessero per qualunque causa dividere, e spartire l'uno dall'altro, se bene fosse finita la loro Locazione, non possi l'uno mandar via l'altro, nè far nuova Locazione, se prima non averanno fatto il partito tra loro d'accordo, altrimenti chi contraverrà cada in pena di sc: dieci, e non possa per qualsivoglia causa esser valida detta Locazione, ma abbiano da fare il partito, e si devino convenire insieme nel modo sottoscritto, cioè che quello sarà più Giovane d'età abbia a fare il partito, non solo in questa, ma in ogn'altra occasione, ed occorrendo, che un Padrone di Bottega pigliasse in Compagnia un altro più vecchio, o più giovane, faccia il partito quell'ultimo, che verrà, e sarà chiamato, e quello, che resterà in detta Bottega sia tenuto donare alla nostra Chiesa due libre di Cera bianca lavorata sotto pena di sc: dieci, e quando occorresse, che uno delli due Compagni volesse vendere la sua parte della Bottega, sia tenuto quella proferire al Compagno, prima, che ad altra Persona per la stima, ovvero per quello, che trovasse da un altro, e quando il suo Compagno non la volesse, possa vender quella a chi pare, e piace a lui, purchè non sia inimico, o malevolo di quello, che resta nella Bottega, e facendo detto Venditore altrimenti incorra nella pena di sc: 25. Come anche ordiniamo, che nessun Maestro partendosi di Compagnia da una Bottega, o in qualsivoglia modo fosse levato, o gli fosse toccato partire per qualsivoglia causa tanto volontaria, che necessaria, o coatta possa far nuova Bottega appresso di quella, se non sarà distante cento cinquanta canne, nemmeno Compagnia con altri senza la sudetta distanza, sotto pena di sc: dieci, e gli sia subito fatta ferrare la Bottega, ma possa mettere nuova Bottega distante da ogn'altra 50. canne.

Que ratio a duobus sociis est servanda, quo tempore alter b altero vult discedere.

CAPITOLO XLII.

Delle stime, e vendite di Bottega, e Robbe dell'Arte de' Barbieri.

De alienationibus, & venditionibus Firmarum, & domorum, & hareditatis, que ad professionem artis pertinent.

Nell'alienazione delle Robbe delle Botteghe di Barbieri, non dovendosi avere in considerazione solamente il valore delle medesime ma ancora il posto, ed avviamento nel che hanno maggior cognizione i Maestri Barbieri; Perciò statuimo, ed ordiniamo, che in occasione di vendita, o di qualsivoglia alienazione, tanto volontaria, che coatta, non si possino stimare Botteghe, Posti, Avviamenti, Stigli, Mobili, nè Robbe alcune, esistenti in simili Botteghe di Barberia, se non di Maestri Barbieri, che abbiano Bottega aperta, con facultà alli stessi Maestri, che saranno eletti Periti, di poterli informare del valore di quelle robbe, delle quali dubitassero non aver sicura cognizione, e facendosi da altre Persone, siano le stime nulle, ed invalide, e possa darli di nullità anche da ognuno de' Contraenti, benchè fossero state accettate per istromento, e si il Compratore, che il Venditore cadano in pena di scudi dieci d'oro per ciascheduno.

Similmente comandiamo, ed ordiniamo, che le sopradette stime, non possino farsi senza licenza de' Consoli in scritto sotto la medema pena di scudi dieci d'oro per ciascheduno, tanto de' Stimatori, che delli Venditori, e Compratori.

E per le sudette stime, si devino pagare due bajocchi per ogni scudo dell'intero prezzo stimato, cioè uno dal Venditore, e l'altro dal Compratore da dividerli pro rata fra li Stimatori, sebbene fussero più di due.

Come pure, che si devino pagare altri due bajocchi per ciaschedun scudo della valuta stimata nello stesso modo per metà dal Venditore, e Compratore da ripartirsi fra la nostra Chiesa, ed i Consoli, come si è stabilito nel *Capitolo XVII.* quali due bajocchi per scudo dovuti alla nostra Chiesa, e Consoli, si devino pagare, ancorche li Compratori, e Venditori fossero d'accordo, e la vendita, e la compra si facesse senza stima, eccettuando però li casi di costituzione, e restituzione di Dote, ne quali non si devino pagare emolumenti alla Chiesa, ma solamente al Notaro la solita mercede dell'Instrumento.

E dette stime, si dovranno portare, e prodursi nell'Offizio del nostro Notaro, e Segretario *pro tempore* sotto pena di scudi sei per Stimatore.

CAPITOLO XLIII.

Delle Botteghe di Vedove, ed ereditarie di Maestri.

De Testamentis Viduarum, & hareditatis.

Desiderando provvedere coll'equità possibile, ma non pregiudiziale al publico per l'esercizio delle Botteghe delle Vedove, Figli, ed Eredi de' Maestri. Dichiariamo, ed ordiniamo, che morendo qualche Maestro, lasciando Figli, o Nipoti dell'agnazione, e per parte del Maestro, non già per parte di Donna, minori dell'età necessaria per aver la Patente, o pure lasciando Figlie, o Nipoti femine per parte del medemo Maestro, durante la minorità de' maschi soggetti, o fino a tanto, che le nominate femine saranno

maritate, o monacate, se gli deva dalli Consoli dar licenza di poter tenere un Maestro Patentato in Bottega, ma pervenuti, che saranno i maschi all'età di ventidue anni debbano sottoporsi all'esame, ed avendo li requisiti necessarj pigliare la Patente, e le femine dopo che saranno maritate a persone, che non fossero della Professione, nè patentate, o monacate, debbano dentro il termine di sei mesi, dal giorno, che sarà seguito il Matrimonio, o la Professione, vendere la Bottega a persona patentata, altrimenti cadano in pena di scudi dieci d'oro, e gli sia fatta serrare la Bottega, e quando il Maestro morendo lasciasse la Moglie, o pure altri Eredi, che non fossero dell'arte, ne patentati; in tal caso la Moglie Vedova, alla quale per ragione di Dote, o di Eredità rimanga la Bottega, possa con licenza de' Consoli ritenere in detta Bottega un Maestro patentato, durante sua vita, e stato vedovile, ma rimaritando con persona, che non fosse della professione, nè patentata, deva dentro il termine di tre mesi dal giorno del Matrimonio vendere la Bottega a persona patentata, nè possa affittarla, o far compagnia con patentati sotto la detta pena di essergli fatta serrare la Bottega.

E gli altri Eredi, non essendo dell'Arte, dentro il termine di tre mesi dal giorno della morte del Maestro debbano vendere la Bottega a persona patentata, nè possino affittarla, nè farvi compagnia con patentati sotto la medema pena di essergli subito fatta serrare la Bottega.

CAPITOLO XLIII.

Del dispensare le pene.

Ordiniamo, e statuimo, che tutte le pene, che si esigeranno, si in denari, che in cera, e che sono espresse nell'presenti Statuti, o che ciascheduna volta s'imporranno da' Consoli, e Congregazione segreta, spettino, ed appartenghino interamente, ed in tutto, e per tutto alla detta nostra Chiesa; e ad effetto di rimediare alla facilità di contravenire alla disposizione del Statuto con la speranza di ottenere la grazia, e remissione dell'incorse pene dalla Congregazione generale, dove facilmente sogliono ottenersi in sommo pregiudizio della Chiesa, ed Università nostra; volendo provvedere all'indennità della medema per quanto si stende il nostro potere; Dichiariamo, e comandiamo, che nella Congregazione generale non devano, nè possano domandarli, proporsi, nè concedersi simili grazie, e remissione di pene incorse, e che s'incorreranno da qualsivoglia persona: sotto pena di scudi dieci, tanto a chi la domandara, come a chi ardirà proporla, e della nullità della grazia, ma solo la Congregazione segreta secondo la necessità, causa, e circostanze de' Contravenienti possa ridurre le pene, che averranno incorse, con che la riduzione, e grazia non ecceda la terza parte, o al più la metà, e senz'altra dilazione il Debitore paghi effettivamente, ed in continente l'altre due parti, o metà, ed il partito sia vinto con due terzi de' Congregati.

E non facendo li Consoli, e Camerlengo tutte le dovute diligenze per l'esazione di simili pene, siano tenuti del proprio.

CAPL.

Pecunia, que penam loco exigitur in Ecclesia Emolumento, um eroganda.

CAPITOLO XLIV.

Che si proceda in ogni giudizio sommariamente.

In judiciis causis omnibus compendiarie methodo omnes dicimantur.

Item vogliamo, ed ordiniamo, che per la consecuzione, ed esazione delle contribuzioni, tasse, pene, e qualsivoglia condanna, e qualunque cosa per l'osservanza delli presenti Statuti, come anco per le clausure delle Botteghe, ed ogni lite, e giudizio dipendente dall'Arte, tanto tra i Maestri, che tra li Giovani, e Fattori, e la nostra Università, o misti con li medemi, si deva procedere sommariamente, ed esecutivamente, ancorche li giudizi, e liti s'introducessero diversamente, nè si devono attendere nullità di sorte alcuna, accioche si finiscino, e terminino con ogni celerità, e non si habbino da defaticare le Parti, e Litiganti nelle spese, e che per le contribuzioni, ed emolumenti, che si doveranno in qualunque modo dalli Giovani, e Fattori della nostra Università, siano tenuti del proprio li Maestri, e Padroni, riservando le ragioni alli medemi Maestri, e Padroni di poter ripetere dalli loro Giovani, e Fattori le somme, che averanno pagate.

CAPITOLO XLV.

Che niuno possa contraddire alli presenti Statuti.

Nemini licet protestantibus Statutis adversari, sed illa ab omnibus sunt omnino servanda.

Ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che non sia alcuno dell'Arte, che ardisca sotto qualunque causa, e pretesti oppondere, e controvenire alli presenti Statuti, ed Ordinanze, ma tutti, e ciascheduni Maestri, Giovani, e Fattori della nostra Università siano tenuti, e debbano obbedire, ed eseguire le presenti ordinanze, e Statuti, con quanto in essi si contiene, ed ogni volta, che ciascheduno dell'Università sarà stato intimato ad intervenire alla Congregazione Generale, o segreta, e non interverrà senza legitima causa, cada in pena di giulj tre da pagarsi irremissibilmente.

Item vogliamo, che tutto quello, che si risolverà, e stabilirà nella Congregazione segreta, che generale, secondo la facultà concessa agli a ciascheduna ne i presenti Statuti, e particolarmente nel *Capitolo XII.*, si abbia per valido, e fermo, ed ogni uno sia tenuto, ed obbligato, ad essere astretto ad osservarlo, ed adempirlo, ancorche nelle Congregazioni non vi sia intervenuto, nè abbia prestato il consenso. Intendendo però sempre doverli vincere il partito per due terzi de' voti de' Congregati in qualsivoglia differenza, peso, obbligo, e risoluzione, come si è ordinato, e stabilito nell'Capitoli particolari, alli quali con il presente non s'intende derogato, nè innovato; e vogliamo, che li presenti Statuti s'abbiano da mandare in esecuzione, e devono incominciare ad osservare subito, che saranno confermati dalla Santità di Nostro Signore, e stampati; con dichiarazione però, che non essendo ancora terminata la Bussola ultimamente fatta, per i presenti Statuti non s'intenda pregiudicato agli Officiali della medema, non per anco estratti, quali si devono estrarre a suo tempo conforme il solito; con che li quattro Esaminatori si estratti, che da estrarli, confermati, e stampati, che, come sopra, saranno li presenti Statuti, s'abbiano subito per aggregati

alla Congregazione segreta, e siano del numero di diecisette senza veruna diminuzione, e con le medeme facultà concesse nel *Capitolo XII.*, e solamente possino esaminare in quelle volte, che a forte verranno estratti per tal'effetto, come si è ordinato nel *Capitolo XXXII.*; similmente dichiariamo, che in evento il Camerlengo, che si estrarrà nell'anno venturo non accettasse li detti Officio, o per qualsivoglia causa non l'esercitasse; vogliamo, che il detto Camerlengo in tal caso, si debba eleggere da quei medemi Consoli, che saranno estratti nell'istessa estrazione a loro beneplacito, come si è disposto nel *Capitolo XX.* E perche vi occorre non poca spesa per far condurre a fine li presenti Statuti; nè volendo noi, che la nostra Chiesa venga gravata, perciò ordiniamo, che tutti li Maestri della nostra Università siano tenuti subito, che saranno stampati pigliarne una copia di essi, con pagare alla nostra Chiesa giulj tre, affine non abbiano occasione di pretendere ignoranza sotto pena di un scudo a chi non l'averà presi pagati sei mesi dal giorno della Conferma.

CAPITOLO XLVI.

Conclusione delli presenti Statuti.

Essendo coll'ajuto Divino, e de' gloriosi Santi Cosimo, e Damiano nostri Protettori pervenuti alla fine de' presenti Statuti, e questi ben veduti, e considerati dalli Maestri a tal effetto deputati, e fatti anco rivedere a persone legali, e da questi anco approvati, perciò doverà ognuno esser tenuto alla precisa osservanza di quanto in essi si contiene, sotto le pene in quelli espresse, e si doverà supplicare la Santità di Nostro Signore, accio si degni confermarli con autorità Apostolica in amplissima forma, con la deroga delle Costituzioni, Ordinanze, e Disposizioni Apostoliche, e particolarmente dello Statuto di Roma in qualsivoglia Capitolo, e parte di esso, che disponesse in contrario di quanto si è stabilito, ed ordinato nell'nostri presenti Statuti, e specialmente al *Capitolo XLIII* del Libro terzo di esso Statuto di Roma, quale fu anco derogato dalle sante memorie di Paolo Quinto, ed Alessandro Settimo a favore della nostra Università, e forse anco dagli altri Sommi Pontefici, accio non si possino mai li presenti Statuti da veruna persona oppugnare a laude, e gloria di Sua Divina Maestà, e della Gloriosa Vergine Maria, e de' nostri Santi Avvocati, e Protettori Cosimo, e Damiano. Amen.

Consoli.

Antonio Bruner Consolo.
Francesco Romei Consolo.
Matteo Renzi Consolo.

Deputati.

Gio: Pietro Rosselli. Deputato.
Pietro della Baja. Deputato.
Bartolomeo Pierucci. Deputato.
Domenico Borgiassi. Deputato.
Filippo Maurizj. Deputato.
Biagio Francesco Battisti. Deputato.

Qq

S.2. Cum